



ATTO N. 1724

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa

della Giunta regionale (deliberazione n. 1333 del 31/10/2014)

***“DISCIPLINA DELLE SAGRE, DELLE FESTE POPOLARI E DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
TEMPORANEA DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE”***

*Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 14/11/2014*

Trasmesso alla II e I Commissione Consiliare Permanente il 18/11/2014



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE


N. 1333 DEL 31/10/2014

OGGETTO: ""Disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande". Adozione."

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Casciari Carla	Vice Presidente della Giunta	Assente
Bracco Fabrizio Felice	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Componente della Giunta	Presente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Assente
Vinti Stefano	Componente della Giunta	Assente

Presidente: Catuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli



LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto ""Disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande". Adozione." presentata dal Direttore Giampiero Antonelli;

Preso atto della proposta di disegno di legge presentata dall' Assessore Fabio Paparelli avente ad oggetto: ""Disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande". Adozione.";

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 290 del 17 marzo 2014 con la quale è stato preadottato il presente disegno di legge;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 11/07/2014;

Visto il parere del Comitato legislativo espresso nella seduta del 24/09/2014 trasmesso con nota prot. n. 0135677-2014 del 16/10/2014;

Preso atto degli elementi finanziari risultanti dalla scheda di cui all'art. 31, comma 2 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, che si allega;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,


DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto ""Disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande". Adozione.", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, all'Assemblea legislativa regionale;
- 2) di dare mandato all'Assessore Fabio Paparelli di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI




Disegno di legge: ""Disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande". Adozione."

RELAZIONE

La presente legge è finalizzata a disciplinare lo svolgimento delle sagre e delle feste popolari quali eventi che contribuiscono alla valorizzazione e allo sviluppo delle identità regionali in quanto espressione del patrimonio storico, sociale e culturale delle comunità dell'Umbria. Sono definite sagre e feste popolari, ai fini della presente legge, le manifestazioni o gli incontri di persone, che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico. Si tratta infatti di eventi o iniziative collettive riconducibili, per contenuto, a finalità culturali, storiche, folcloristiche, di promozione del territorio, ovvero politiche, religiose, di volontariato o di sport. A margine della disciplina delle manifestazioni indicate vengono dettate disposizioni volte a regolare l'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande con conseguente abrogazione della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 46 "Criteri per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni amministrative alla somministrazione di alimenti e di bevande in occasione di sagre".

L'intero articolato garantisce una accorta ed effettiva tutela dei consumatori promuovendo la realizzazione di eventi caratterizzati dalle peculiarità sopra richiamate e l'offerta di prodotti enogastronomici e culturali. È definita sagra la manifestazione avente come finalità la valorizzazione di un territorio mediante l'utilizzo e la somministrazione di uno o più prodotti o lavorazioni di carattere enogastronomico aventi rappresentatività culturale o identitaria rispetto al territorio stesso. La Giunta regionale disciplina con proprio atto le caratteristiche dell'attestazione "sagra dell'Umbria" e le relative modalità di assegnazione da parte del Comune alle manifestazioni che si svolgono sul proprio territorio e che rispettano i parametri dimensionali e le prescrizioni di cui all'articolo 2 commi 2, 3 e 4 della presente legge, nonché le previsioni dettate dalla disciplina comunale. Per festa popolare (articolo 4) si intende invece la manifestazione organizzata esclusivamente o prevalentemente per finalità culturali, storiche, politiche, religiose, sportive e di volontariato in genere, non necessariamente legata alla valorizzazione del territorio, con esercizio di attività di somministrazione. La denominazione delle feste popolari non può contenere riferimenti espliciti, diretti o indiretti, a prodotti alimentari.

Nelle "sagre" i prodotti somministrati e indicati nel menù proposto devono provenire, per una quota pari ad almeno il 60%, da prodotti inseriti nell'elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. 8-9-1999 n. 350 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173" o comunque prodotti classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC e DOCG della regione Umbria. In alternativa, i prodotti somministrati e indicati nel menù proposto devono provenire, per una quota pari ad almeno il 60%, da prodotti da filiera corta, a chilometri zero e di qualità. Per questi ultimi si fa rinvio alle definizioni di cui alla legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 "Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità" in base alla quale per prodotti da filiera corta si intendono i prodotti che prevedono modalità di distribuzione diretta dal produttore al consumatore; per prodotti a chilometri zero si intendono i prodotti per il cui trasporto dal luogo di produzione al luogo previsto per il consumo si produce meno di 25 Kg di CO2 equivalente per tonnellata, e comunque i prodotti trasportati nel territorio regionale; per prodotti di qualità si intendono i prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti da produzione biologica, nonché i prodotti a denominazione protetta, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria. In ogni caso, nelle sagre, deve essere indicato il luogo di provenienza dei prodotti utilizzati e almeno il 60% dei piatti somministrati deve essere riferito ai prodotti o alle lavorazioni caratterizzanti la



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sagra stessa e previsti dalla disciplina comunale che, in base all'art. 7 comma 1 lettera a) "riconosce gli eventuali prodotti tipici locali o le preparazioni e lavorazioni caratterizzanti la sagra stessa, ad integrazione di quelli di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), anche ai fini della assegnazione dell'attestazione "Sagra dell'Umbria".

Nelle "feste popolari" i prodotti somministrati e indicati nel menù proposto devono provenire, di norma, per almeno il 60% da prodotti da filiera corta, a chilometri zero e di qualità. In tal caso l'organizzatore può dichiarare la utilizzazione di almeno il 60% dei prodotti da filiera corta, a chilometri zero e di qualità e a tale dichiarazione consegue l'espresso richiamo nel calendario regionale delle sagre e delle feste popolari.

In considerazione dei requisiti qualitativi stabiliti dall'articolo 2 della presente legge è istituito (art. 3), a partire dall'anno 2015, il premio annuale "Sagra eccellente dell'Umbria" a riconoscimento di quelle sagre che si contraddistinguono in particolar modo per il totale utilizzo di prodotti tipici e di qualità di cui all'art. 2, comma 3 lettera a), per la mancata produzione di rifiuti indifferenziati e per altri aspetti o elementi di qualità coerenti con quanto previsto dalla presente legge. La Giunta regionale approva, con proprio atto, il disciplinare di selezione e assegnazione del premio "Sagra eccellente dell'Umbria" proposto dall'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia - Umbria, quale ente maggiormente rappresentativo dei soggetti organizzatori delle sagre.

Si stima che detto premio possa essere determinato in complessivi euro 10.000,00 ripartiti a favore delle prime tre manifestazioni classificate come "sagre eccellenti dell'Umbria" cui attribuire i relativi premi secondo le modalità e i criteri fissati dal disciplinare approvato dalla Giunta regionale, nei limiti di copertura delle risorse previste dal bilancio regionale.

Al finanziamento dell'onere derivante dal presente comma si provvede, nel 2015, mediante riduzione dello stanziamento della Legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio), Unità previsionale di base 08.1.012 "Interventi in favore del commercio". Per gli anni successivi l'entità della spesa verrà stabilita compatibilmente con le risorse disponibili nel bilancio regionale.

Riguardo lo svolgimento dell'attività di somministrazione, viene precisato che gli spazi riservati al pubblico, appositamente allestiti e destinati ad attività di somministrazione di alimenti e bevande non possono essere superiori, nelle "sagre" al 70% e nelle "feste popolari" al 50%, della superficie complessiva a disposizione dell'area interessata dalla sagra, escluse le aree destinate a parcheggio, come individuate nella relativa documentazione planimetrica presentata ai fini della sicurezza pubblica. Nelle sagre e nelle feste popolari l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande non può avere comunque una durata superiore a dieci giorni continuativi ed è subordinato al rispetto delle prescrizioni sopra richiamate oltre alle previsioni dettate dall'art. 6 e dalla disciplina comunale.

Lo svolgimento delle sagre e delle feste popolari è subordinato comunque (art. 6) alla possibilità di uso da parte dell'organizzatore:

a) di aree destinate a parcheggi anche provvisori la cui estensione e dotazione, nei limiti degli spazi pubblici o privati a disposizione, è calcolata in base agli standard previsti dal regolamento regionale 25 marzo 2010, n. 7 (Regolamento regionale sulla disciplina del Piano comunale dei servizi alla popolazione, delle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e delle situazioni insediative di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale) e riferita alla superficie destinata alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande e alla superficie destinata all'intrattenimento e allo spettacolo come individuate nella relativa documentazione planimetrica presentata ai fini della sicurezza pubblica;

b) di parcheggi riservati a soggetti diversamente abili con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione al pubblico e

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

all'intrattenimento e allo spettacolo, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza deve essere comunque segnalata;

c) di servizi igienici per il pubblico di cui almeno uno per soggetti diversamente abili raggiungibili in autonomia e sicurezza;

d) di idoneo servizio di vigilanza, assicurato e organizzato anche mediante l'ausilio di associazioni di volontariato o di protezione civile, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), dal decreto ministeriale 8 agosto 2009 (Determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio e modalità di tenuta dei relativi elenchi, di cui ai commi da 40 a 44 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94) e dal regolamento speciale di cui all'articolo 14 della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1 (Disciplina in materia di polizia locale).

Il Comune disciplina lo svolgimento delle sagre e delle feste popolari, tenuto conto delle caratteristiche e delle esigenze presenti nel territorio comunale. La disciplina comunale indica inoltre gli eventuali prodotti tipici locali o le preparazioni e lavorazioni caratterizzanti la sagra stessa, ad integrazione di quelli di cui all'articolo 2, comma 3 lettera a), ai quali applicare nel territorio comunale la medesima disciplina anche ai fini della assegnazione dell'attestazione "sagra tipica dell'Umbria". Può inoltre prevedere motivate deroghe a quanto previsto in materia di dotazione di parcheggi, anche prevedendo la possibilità di sostare lungo una delle carreggiate delle vie prospicienti la manifestazione. Il regolamento comunale, in particolare:

- può disporre motivate deroghe a quanto previsto all'articolo 6, comma 1, lettera a), anche prevedendo apposite aree temporaneamente destinate a parcheggio;
- disciplina lo svolgimento delle sagre e delle feste popolari al fine di evitare la sovrapposizione di sagre o feste popolari, anche coordinandosi con i comuni limitrofi, le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative e le associazioni degli organizzatori delle sagre e delle feste popolari stesse;
- disciplina lo spostamento di data e di luogo delle sagre e delle feste popolari inserite nel calendario regionale di cui all'articolo 8;
- disciplina la raccolta differenziata ai sensi della normativa vigente e prevede l'utilizzo di stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili in confezioni monouso o, in alternativa, realizzate in materiali biodegradabili e compostabili a norma UNI EN 13432 del 2002;
- stabilisce i criteri in materia di orari di svolgimento e di emissioni sonore, secondo le normative vigenti, da applicare alle singole sagre e feste popolari in relazione alle loro specifiche caratteristiche;
- disciplina ulteriori eventuali adempimenti necessari allo svolgimento delle sagre e delle feste popolari in conformità alla normativa vigente.

L'esercizio delle sagre e delle feste popolari è subordinato, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della sagra o della festa popolare, alla trasmissione, da parte dell'organizzatore al Comune competente per territorio, della richiesta di inserimento della manifestazione nel calendario regionale delle sagre e delle feste popolari. La richiesta è redatta su apposito modello predisposto dalla Giunta regionale che i comuni trasmettono alla Regione entro dieci giorni dal suo ricevimento. Il calendario regionale delle sagre e delle feste popolari è pubblicato nell'apposita sezione del sito informatico della Regione.

L'impianto normativo, fatte salve le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della L. 25 agosto 1991, n. 287, prevede una serie di sanzioni nei confronti di chiunque eserciti attività di somministrazione di alimenti e di bevande in occasione di sagre o di feste popolari in violazione delle norme della presente legge o della relativa disciplina comunale. Le sanzioni trovano applicazione:

- sfornamento della durata massima dell'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande di cui all'articolo 2, comma 3 e dell'articolo 4, comma 3 o

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

svolgimento della manifestazione in un periodo diverso da quello indicato nel calendario regionale;

- effettuazione e erogazione del servizio di asporto in violazione delle relative norme igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare;
- mancato rispetto dei parametri di cui agli articoli 2 e 4;
- mancato possesso dei requisiti di cui all'articolo 6;
- superamento dei limiti di superficie dedicata alla somministrazione temporanea di cui agli articoli 2, comma 2 e 4, comma 2.

Nei casi in cui la sagra o la festa popolare si sia svolta senza essere iscritta nel calendario regionale o in mancanza dei requisiti richiesti ai fini dell'attestazione di Sagra dell'Umbria di cui all'articolo 2, comma 5, si applica la sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000, nonché l'immediata interruzione della sagra o festa popolare. In tal caso la sagra o festa popolare non può essere iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi alla violazione.

I comuni svolgono attività di vigilanza e controllo sul rispetto dei parametri dimensionali e delle prescrizioni di cui alla presente legge, nonché delle previsioni dettate dalla disciplina comunale di cui all'articolo 7.

Le sagre e le festa popolari che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte nei calendari comunali formulati ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 46 (Criteri per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni amministrative alla somministrazione di alimenti e di bevande in occasione di sagre), per il relativo anno di iscrizione nel calendario stesso, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla medesima l.r. 46/1998 ancorché abrogata.


Con la presente legge (art. 10) viene disposta la modifica del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 29 luglio 2009, n. 16 (Disciplina delle manifestazioni storiche), dove le parole "Tali attività sono altresì disciplinate secondo le previsioni di cui alla legge regionale 10 dicembre 1998, n. 46 (Criteri per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni amministrative alla somministrazione di alimenti e di bevande in occasione di sagre)" sono sostituite dalle seguenti: "L'esercizio di tali attività è comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni e dei requisiti di cui alle normative regionali vigenti in materia di sagre e feste popolari".

L'art. 12 prevede la norma finanziaria relativa all'art. 3.

L'art. 13 dispone l'abrogazione della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 46.

EFFETTI ECONOMICO FINANZIARI DEL DISEGNO DI LEGGE

La presente legge, pur avendo natura prevalentemente ordinamentale produce effetti finanziari, con l'istituzione (art. 3), a partire dall'anno 2015, del premio annuale "Sagra eccellente dell'Umbria" a riconoscimento di quelle sagre che si contraddistinguono in particolar modo per il totale utilizzo di prodotti tipici e di qualità di cui all'art. 2, comma 3 lettera a), il cui ammontare, sempre per l'anno 2015, è stimabile in euro 10.000,00 ed il cui finanziamento, è individuato, attraverso la riduzione dello stanziamento della L.r. 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio) previsto alla unità previsionale di base 08.1.012 "Interventi in favore del commercio" del bilancio di previsione 2015 (cap. 5731). Per gli anni successivi l'entità della spesa verrà stabilita compatibilmente con le risorse disponibili nel bilancio regionale.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La disposizione di cui all'articolo 1, richiamando i principi statutari, vuole affermare la potestà della Regione a disciplinare, nei contenuti degli articoli successivi, i requisiti minimi che le manifestazioni devono possedere per rientrare nella definizione di "Sagre". L'articolo 1 ha un contenuto esclusivamente programmatico, allo scopo di circoscrivere l'ambito entro il quale la Regione riconosce e attribuisce lo "status" di sagre e feste popolari, riconducibili ai principi sanciti dagli articoli 10 e 11 dello Statuto. Sono solo le manifestazioni che rispondono alle disposizioni successive quelle valorizzate e promosse ovvero "riconosciute" dalla Regione quali espressione del Patrimonio storico e culturale dell'Umbria.

L'articolo 1 si pone quindi quale norma generale che fonda le previsioni degli articoli successivi.

L'articolo 2 riporta la definizione di sagra e ne disciplina parametri e prescrizioni.

L'articolo 3 istituisce il premio "Sagra eccellente dell'Umbria".

L'articolo 4 riporta le definizioni di festa popolare e ne disciplina parametri e prescrizioni.

L'articolo 5 richiama la disciplina della somministrazione temporanea di alimenti e bevande svolta congiuntamente con quella di trattenimento e svago.

L'articolo 6 individua i parametri minimi degli standard dei parcheggi e delle principali dotazioni delle manifestazioni.

L'articolo 7 richiama la disciplina comunale tenuto conto delle caratteristiche e delle esigenze presenti nel territorio comunale.

L'articolo 8 prevede la realizzazione di un calendario regionale degli eventi in argomento che sarà pubblicato, senza oneri, in apposita sezione del sito della Regione.

L'articolo 9 enumera le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni dell'articolato.

L'articolo 10 prevede la modifica del secondo periodo del comma 1 dell'art. 8 della l.r. 16/2009 subordinando l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al rispetto delle prescrizioni previste alla lettera a) dell'art. 2, comma 3 della presente legge.

L'art. 11 prevede il mantenimento della durata superiore a dieci giorni soltanto per le manifestazioni esistenti e già inserite nel calendario annuale comunale.

L'art. 12 prevede la norma finanziaria relativa all'art. 3 per il premio annuale "Sagra eccellente dell'Umbria".

L'art. 13 dispone l'abrogazione della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 46.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande".



Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. La Regione, in armonia con i principi sanciti dagli articoli 10 e 11 dello Statuto regionale, promuove la valorizzazione delle vocazioni territoriali, lo sviluppo e l'integrazione dell'identità regionale, e riconosce le sagre e le feste popolari quali espressioni del patrimonio storico, sociale e culturale delle comunità dell'Umbria.

2. La Regione promuove e valorizza le sagre e le feste popolari al fine di favorire:

a) la conoscenza delle tradizioni culturali regionali e del territorio;

b) l'aggregazione e la coesione sociale attraverso il ruolo del volontariato e dell'associazionismo.

3. Le sagre e le feste popolari, in particolare, valorizzano l'identità, la cultura, la tradizione, la civiltà del territorio, dei suoi luoghi e dei suoi abitanti e le relazioni con il contesto nazionale ed internazionale.

4. La presente legge disciplina le sagre e le feste popolari quali manifestazioni o incontri di persone che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, connotati da eventi o iniziative collettive riconducibili, per contenuto a finalità culturali, storiche, folcloristiche, di promozione del territorio, ovvero politiche, religiose, di volontariato o di sport.

Art. 2
(Sagra)

1. Ai fini della presente legge per sagra si intende una manifestazione avente come finalità la valorizzazione di un territorio mediante l'utilizzo e la somministrazione di uno o più prodotti o lavorazioni di carattere enogastronomico aventi rappresentatività culturale o identitaria rispetto al territorio stesso.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. Nelle sagre per lo svolgimento congiunto dell'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande e dell'attività di intrattenimento e svago gli spazi riservati al pubblico, appositamente allestiti e destinati ad attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande, non possono essere superiori al settanta per cento della superficie complessiva a disposizione dell'area interessata dalla sagra, escluse le aree destinate a parcheggio, come individuate nella relativa documentazione planimetrica presentata ai fini della sicurezza pubblica.

3. Nelle sagre l'esercizio dell'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande non può avere una durata superiore a dieci giorni continuativi ed i prodotti somministrati e indicati nel menù proposto devono provenire, per almeno il sessanta per cento da:

a) prodotti inseriti nell'elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173) o comunque prodotti classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC e DOCG della Regione Umbria;

b) prodotti da filiera corta, a chilometri zero e di qualità di cui all'articolo 3 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità).

4. Nelle sagre il sessanta per cento dei piatti somministrati deve essere riferito ai prodotti e alle lavorazioni caratterizzanti la sagra stessa e nel menù devono essere indicati, per ciascuna vivanda, il luogo di provenienza dei prodotti utilizzati.

5. Il comune, alle manifestazioni che si svolgono sul proprio territorio e che rispettano i parametri dimensionali e le prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 e i requisiti di cui all'articolo 6, nonché la disciplina comunale di cui all'articolo 7, assegna l'attestazione Sagra

segue atto n. 1333 del 31.10.2014

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dell'Umbria. La Giunta regionale disciplina, con proprio atto, criteri e modalità per l'assegnazione dell'attestazione Sagra dell'Umbria.



Art. 3

(Premio Sagra eccellente dell'Umbria)

1. E' istituito, a partire dall'anno 2015, il premio annuale "Sagra eccellente dell'Umbria".

2. Il Premio Sagra eccellente dell'Umbria è riconosciuto alle sagre che si contraddistinguono in particolar modo per:

a) totale utilizzo di prodotti tipici e di qualità di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a);

b) mancata produzione di rifiuti indifferenziati;

c) altri aspetti o elementi di qualità coerenti con quanto previsto dalla presente legge.

3. La Giunta regionale approva, con proprio atto, il disciplinare di selezione e assegnazione del premio "Sagra eccellente dell'Umbria" proposto dall'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia - Umbria, quale ente maggiormente rappresentativo dei soggetti organizzatori delle sagre.

Art. 4

(Feste popolari)

1. Ai fini della presente legge per festa popolare si intende una manifestazione organizzata esclusivamente o prevalentemente per finalità culturali, storiche, politiche, religiose, sportive e di volontariato in genere, non necessariamente legata alla valorizzazione del territorio, con esercizio di attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande. La denominazione delle feste popolari non può contenere riferimenti espliciti, diretti o indiretti, a prodotti alimentari.

2. Nelle feste popolari per lo svolgimento congiunto dell'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande e dell'attività di intrattenimento e svago gli spazi riservati al pubblico, appositamente allestiti e

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

destinati ad attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande, non possono essere superiori al cinquanta per cento della superficie complessiva a disposizione dell'area interessata dalla festa popolare, escluse le aree destinate a parcheggio, come individuate nella relativa documentazione planimetrica presentata ai fini della sicurezza pubblica.

3. Nelle feste popolari l'esercizio dell'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande non può avere una durata superiore a dieci giorni continuativi e i prodotti somministrati e indicati nel menù proposto devono provenire, di norma, per almeno il sessanta per cento da prodotti da filiera corta, a chilometri zero e di qualità.

Art. 5

(Attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande e di intrattenimento e svago)

1. L'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande e l'attività di intrattenimento e svago nelle sagre e nelle feste popolari, comunque si configurino o siano denominate e che si svolgano congiuntamente, sono esercitate nel rispetto dell'articolo 68 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e dell'articolo 41 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

2. Fermo il rispetto della normativa e dei requisiti previsti in materia igienica e sanitaria, l'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande nelle sagre e nelle feste popolari non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali.

Art. 6

(Requisiti aree destinate a sagre e feste popolari)

1. Lo svolgimento delle sagre e delle feste popolari è subordinato alla sussistenza dei seguenti requisiti:

segue atto n. 1333 del 31.10.2014



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

a) aree destinate a parcheggi anche provvisori la cui estensione e dotazione, nei limiti degli spazi pubblici o privati a disposizione, è calcolata in base agli standard previsti dal regolamento regionale 25 marzo 2010, n. 7 (Regolamento regionale sulla disciplina del Piano comunale dei servizi alla popolazione, delle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e delle situazioni insediative di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale) e riferita alla superficie destinata alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande e alla superficie destinata all'intrattenimento e allo spettacolo come individuate nella relativa documentazione planimetrica presentata ai fini della sicurezza pubblica;

b) parcheggi riservati a soggetti diversamente abili con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande e all'intrattenimento e allo spettacolo, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza deve essere comunque segnalata;

c) servizi igienici di cui almeno uno per soggetti diversamente abili raggiungibili in autonomia e sicurezza;

d) idoneo servizio di vigilanza, assicurato e organizzato anche mediante l'ausilio di associazioni di volontariato o di protezione civile, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), dal decreto ministeriale 8 agosto 2009 (Determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio e modalità di tenuta dei relativi elenchi, di cui ai commi da 40 a 44 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94) e dal regolamento speciale di cui all'articolo 14 della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1 (Disciplina in materia di polizia locale).

Art. 7

segue atto n. 1333 del 31.10.2014



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

(Disciplina comunale)



1. Il comune tenuto conto delle caratteristiche e delle esigenze presenti nel territorio comunale disciplina lo svolgimento delle sagre e delle feste popolari e in particolare:

a) riconosce gli eventuali prodotti tipici locali o le preparazioni e lavorazioni caratterizzanti la sagra stessa, ad integrazione di quelli di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), anche ai fini della assegnazione dell'attestazione "Sagra dell'Umbria";

b) può disporre motivate deroghe a quanto previsto all'articolo 6, comma 1, lettera a), anche prevedendo apposite aree temporaneamente destinate a parcheggio;

c) disciplina lo svolgimento delle sagre e delle feste popolari al fine di evitare la sovrapposizione di sagre o feste popolari, anche coordinandosi con i comuni limitrofi, le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative e le associazioni degli organizzatori delle sagre e delle feste popolari stesse;

d) disciplina lo spostamento di data e di luogo delle di sagre e delle feste popolari inserite nel calendario regionale di cui all'articolo 8;

e) disciplina la raccolta differenziata ai sensi della normativa vigente e prevede l'utilizzo di stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili in confezioni monouso o, in alternativa, realizzate in materiali biodegradabili e compostabili a norma UNI EN 13432 del 2002;

f) stabilisce i criteri in materia di orari di svolgimento e di emissioni sonore, secondo le normative vigenti, da applicare alle singole sagre e feste popolari in relazione alle loro specifiche caratteristiche;

g) disciplina ulteriori eventuali adempimenti necessari allo svolgimento delle sagre e delle feste popolari in conformità alla normativa vigente.

Art. 8

(Calendario regionale delle sagre e delle feste popolari)

segue atto n. 1333 del 31.10.2014

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1. La Giunta regionale predispone, nell'ambito delle banche dati di interesse regionale di cui all'articolo 16 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), il calendario regionale delle sagre e delle feste popolari di seguito denominato calendario regionale.

2. Il calendario regionale contiene la denominazione, la durata, il luogo e altre indicazioni specifiche relativi alle sagre e alle feste popolari.

3. Almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della sagra o della festa popolare, l'organizzatore trasmette al comune competente per territorio la richiesta di inserimento della manifestazione nel calendario regionale utilizzando apposito modello, predisposto dalla Giunta regionale con proprio atto. L'organizzatore può dichiarare per le sagre la destinazione dei proventi o altri elementi di qualità; per le feste popolari può dichiarare la utilizzazione di almeno il sessanta per cento dei prodotti da filiera corta, a chilometri zero e di qualità.

4. Il comune verificato il rispetto dei parametri e il possesso dei requisiti, di cui agli articoli 2, 4 e 6 e alla disciplina comunale di cui all'articolo 7, trasmette alla Regione, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 3, i dati necessari al fine dell'inserimento della sagra o della festa popolare nel calendario regionale.

5. Le modifiche di luogo e di data di svolgimento di sagre e di feste popolari, già inserite nel calendario sono comunicate dal comune alla Regione, entro dieci giorni.

6. Il calendario regionale è pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale della Regione.

Art. 9**(Sanzioni amministrative)**

1. Fatte salve le sanzioni amministrative previste dall'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici

segue atto n. 1333 del 31.10.2014

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

esercizi), chiunque esercita attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di sagre o di feste popolari in violazione delle norme della presente legge o della relativa disciplina comunale è soggetto alle seguenti sanzioni:

a) sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000 per:

1) sforamento della durata massima dell'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande di cui all'articolo 2, comma 3 e dell'articolo 4, comma 3 o svolgimento della manifestazione in un periodo diverso da quello indicato nel calendario regionale;

2) effettuazione e erogazione del servizio di asporto in violazione delle relative norme igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare;

b) sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 per:

1) mancato rispetto dei parametri di cui agli articoli 2 e 4;

2) mancato possesso dei requisiti di cui all'articolo 6;

3) superamento dei limiti di superficie dedicata alla somministrazione temporanea di cui agli articoli 2, comma 2 e 4, comma 2.

2. Nei casi in cui la sagra o la festa popolare si sia svolta senza essere iscritta nel calendario regionale o in mancanza dei requisiti richiesti ai fini dell'attestazione di Sagra dell'Umbria di cui all'articolo 2, comma 5, si applica la sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000, nonché l'immediata interruzione della sagra o festa popolare. In tal caso la sagra o festa popolare non può essere iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi alla violazione.

3. I comuni svolgono attività di vigilanza e controllo sul rispetto dei parametri dimensionali e delle prescrizioni di cui alla presente legge, nonché delle previsioni dettate dalla disciplina comunale di cui all'articolo 7.

4. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate e introitate dal comune competente per territorio secondo le



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati).



Art. 10

(Modificazione all'art. 8 della l.r. 16/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 29 luglio 2009, n. 16 (Disciplina delle manifestazioni storiche), le parole "Tali attività sono altresì disciplinate secondo le previsioni di cui alla legge regionale 10 dicembre 1998, n. 46 (Criteri per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni amministrative alla somministrazione di alimenti e di bevande in occasione di sagre)" sono sostituite dalle seguenti: "L'esercizio di tali attività è comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni e dei requisiti di cui alle normative regionali vigenti in materia di sagre e feste popolari".

Art. 11

(Norma transitoria)

1. Per le sagre e le festa popolari che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte nei calendari comunali formulati ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 46 (Criteri per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni amministrative alla somministrazione di alimenti e di bevande in occasione di sagre), per il relativo anno di iscrizione nel calendario stesso, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla medesima l.r. 46/1998 ancorché abrogata.

Art. 12

(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento del premio di cui all'articolo 3 è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 10.000 sulla Unità previsionale di base 08.1.012 "Interventi in favore del commercio" del bilancio regionale di previsione, alla cui copertura si provvederà mediante riduzione delle autorizzazioni di

segue atto n. 1333 del 31.10.2014


REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

spesa della l.r. 13/6/2014, n. 10 "Testo unico in materia di commercio".

2. Per gli anni successivi l'entità della spesa di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

Art. 13
(Norma di abrogazione)


La legge regionale 10 dicembre 1998, n. 46 (Criteri per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni amministrative alla somministrazione di alimenti e di bevande in occasione di sagre) è abrogata





Regione Umbria

Giunta Regionale



SCHEDA DEGLI ELEMENTI FINANZIARI DISEGNO DI LEGGE

SERVIZIO PROPONENTE: Commercio e tutela dei consumatori

OGGETTO: ""Disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande". Adozione."

SEZIONE I¹

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI: La presente legge è finalizzata a disciplinare lo svolgimento delle sagre e delle feste popolari quali eventi che contribuiscono alla valorizzazione e allo sviluppo delle identità regionali in quanto espressione del patrimonio storico, sociale e culturale delle comunità dell'Umbria. Sono definite sagre e feste popolari, ai fini della presente legge, le manifestazioni o gli incontri di persone, che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico. Si tratta infatti di eventi o iniziative collettive riconducibili, per contenuto, a finalità culturali, storiche, folcloristiche, di promozione del territorio, ovvero politiche, religiose, di volontariato o di sport. A margine della disciplina delle manifestazioni indicate vengono dettate disposizioni volte a regolare l'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande con conseguente abrogazione della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 46 "Criteri per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni amministrative alla somministrazione di alimenti e di bevande in occasione di sagre".

L'intero articolato garantisce una accorta ed effettiva tutela dei consumatori promuovendo la realizzazione di eventi caratterizzati dalle peculiarità sopra richiamate e l'offerta di prodotti enogastronomici e culturali. È definita sagra la manifestazione avente come finalità la valorizzazione di un territorio mediante l'utilizzo e la somministrazione di uno o più prodotti o lavorazioni di carattere enogastronomico aventi rappresentatività culturale o identitaria rispetto al territorio stesso. La Giunta regionale disciplina con proprio atto le caratteristiche dell'attestazione "sagra dell'Umbria" e le relative modalità di assegnazione da parte del Comune alle manifestazioni che si svolgono sul proprio territorio e che rispettano i parametri dimensionali e le prescrizioni di cui all'articolo 2 commi 2, 3 e 4 della presente legge, nonché le previsioni dettate dalla disciplina comunale. Per festa popolare (articolo 4) si intende invece la manifestazione organizzata esclusivamente o prevalentemente per finalità culturali, storiche, politiche, religiose,

¹ da completare a cura della Direzione proponente

sportive e di volontariato in genere, non necessariamente legata alla valorizzazione del territorio, con esercizio di attività di somministrazione. La denominazione delle feste popolari non può contenere riferimenti espliciti, diretti o indiretti, a prodotti alimentari.

In considerazione dei requisiti qualitativi stabiliti dall'articolo 2 della presente legge è istituito (art. 3), a partire dall'anno 2015, il premio annuale "Sagra eccellente dell'Umbria" a riconoscimento di quelle sagre che si contraddistinguono in particolar modo per il totale utilizzo di prodotti tipici e di qualità di cui all'art. 2, comma 3 lettera a), per la mancata produzione di rifiuti indifferenziati e per altri aspetti o elementi di qualità coerenti con quanto previsto dalla presente legge. La Giunta regionale approva, con proprio atto, il disciplinare di selezione e assegnazione del premio "Sagra eccellente dell'Umbria" proposto dall'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia - Umbria, quale ente maggiormente rappresentativo dei soggetti organizzatori delle sagre.

Si stima che detto premio possa essere determinato in complessivi euro 10.000,00 ripartiti a favore delle prime tre manifestazioni classificate come "sagre eccellenti dell'Umbria" cui attribuire i relativi premi secondo le modalità e i criteri fissati dal disciplinare approvato dalla Giunta regionale, nei limiti di copertura delle risorse previste dal bilancio regionale.

Al finanziamento dell'onere derivante dal presente comma si provvede, nel 2015, mediante riduzione dello stanziamento della Legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio), Unità previsionale di base 08.1.012 "Interventi in favore del commercio". Per gli anni successivi l'entità della spesa verrà stabilita compatibilmente con le risorse disponibili nel bilancio regionale.


Con la presente legge (art. 10) viene disposta la modifica del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 29 luglio 2009, n. 16 (Disciplina delle manifestazioni storiche), dove le parole "Tali attività sono altresì disciplinate secondo le previsioni di cui alla legge regionale 10 dicembre 1998, n. 46 (Criteri per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni amministrative alla somministrazione di alimenti e di bevande in occasione di sagre)" sono sostituite dalle seguenti: "L'esercizio di tali attività è comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni e dei requisiti di cui alle normative regionali vigenti in materia di sagre e feste popolari".

L'art. 12 prevede la norma finanziaria relativa all'art. 3.

L'art. 13 dispone l'abrogazione della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 46.

RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE:

La presente legge, conformemente ai lineamenti generali di programmazione generale in materia di turismo e commercio, è rivolta a qualificare l'offerta degli eventi sagre e manifestazioni popolari in linea con gli obiettivi strategici di valorizzazione dell'immagine dell'Umbria in un settore quale quello della somministrazione dei prodotti tipici di qualità e locali.




ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL PROVVEDIMENTO: In considerazione dei requisiti qualitativi stabiliti dall'articolo 2 della presente legge è istituito (articolo 3) a partire dall'anno 2015 il premio annuale "Sagra eccellente dell'Umbria" a riconoscimento di quelle sagre che si contraddistinguono in particolar modo per il totale utilizzo di prodotti tipici e di qualità di cui all'art. 2, comma 3 lettera a), per la mancata produzione di rifiuti indifferenziati e per altri aspetti o elementi di qualità coerenti con quanto previsto dalla presente legge. La Giunta regionale approva con proprio atto il disciplinare di selezione e assegnazione del premio "Sagra eccellente dell'Umbria" presentato dall'"Unione Nazionale Pro Loco d'Italia - Umbria", quale ente maggiormente rappresentativo dei soggetti organizzatori delle sagre. Si ipotizza che detto premio possa essere determinato in complessivi euro 10.000,00 ripartiti a favore delle prime tre manifestazioni classificate come "sagre eccellenti dell'Umbria" cui attribuire i relativi premi secondo le modalità e i criteri fissati dal disciplinare approvato dalla Giunta regionale, nei limiti di copertura delle risorse previste dal bilancio regionale.

Entrata:

Art./comma	Natura dell'entrata	Proposta anno 2015 (importo in Euro)	Proposta a regime (importo in Euro)
.			
.			
.			
.			
	Totale		

Spesa:

Art./comma	Natura della spesa	Proposta anno 2015 (importo in Euro)	Proposta A regime (importo in Euro)
• Art. 3	Spesa corrente	10.000,00	
.			
.			
.			
	Totale	10.000,00	
	Saldo da finanziare	10.000,00	



METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE:

Le risorse necessarie al finanziamento del premio di cui all'art. 3 della presente legge sono individuate, per l'anno 2015, nello stanziamento previsto alla unità previsionale di base 08.1.012 "Interventi in favore del commercio" del bilancio di previsione 2015 (cap. 5731) sulla base dell'ipotesi di un premio a favore delle prime tre manifestazioni classificate come "sagre eccellenti dell'Umbria".

DATI E FONTI UTILIZZATI:

Indagine AUR "Indagine sulle sagre in Umbria" 2009

ABROGAZIONI E CONFLUENZA DEI FINANZIAMENTI:

Da un punto di vista economico finanziario, e in considerazione dei requisiti qualitativi stabiliti dall'articolo 2 della presente legge è istituito (articolo 3) a partire dall'anno 2015 il premio annuale "Sagra eccellente dell'Umbria". Per l'anno 2015 tale premio può essere determinato in complessivi euro 10.000,00 ripartiti a favore delle prime tre manifestazioni classificate come "sagre eccellenti dell'Umbria" cui attribuire i relativi premi secondo le modalità e i criteri fissati dal disciplinare approvato dalla Giunta regionale, nei limiti di copertura delle risorse previste dal bilancio regionale.

Le risorse necessarie al finanziamento del premio di cui all'art. 3 della presente legge sono individuate nello stanziamento previsto alla unità previsionale di base 08.1.012 "Interventi in favore del commercio" del bilancio di previsione 2015 (cap. 5731).

L'intervento previsto è pertanto finanziato con l'opportuna variazione di bilancio in diminuzione della unità previsionale di base 08.1.012 "Interventi in favore del commercio" del bilancio di previsione 2015 (cap. 5731).


PROPOSTA DI REPERIMENTO FONDI:

Le risorse necessarie al finanziamento del premio di cui all'art. 3 della presente legge sono individuate, per l'anno 2015, nello stanziamento previsto alla unità previsionale di base 08.1.012 "Interventi in favore del commercio" del bilancio pluriennale 2014-2016, per l'anno 2015 (cap. 5731). Per gli anni successivi l'entità della spesa verrà stabilita con la legge finanziaria regionale compatibilmente con le risorse disponibili nel bilancio regionale.

ANNOTAZIONI E OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE:

Per il Servizio proponente

PEROGIA 23/10/2014



SEZIONE II²

QUADRO FINANZIARIO 2014/2015				
Saldo da finanziare a pareggio:				€ 10.000
	Entrata (importo in Euro)		Spesa (importo in Euro)	
	2014	2015	2014	2015
• riduzione autorizzazioni di spesa	-	-	-	€ 10.000,00
	-	-	-	€ 10.000,00

VARIAZIONI ATTINENTI ALL'ESERCIZIO IN CORSO:

Il presente disegno di legge non produce effetti finanziari sull'esercizio in corso (2014). Il premio di cui all'art. 3, previsto per le Sagre che abbiano determinati requisiti qualitativi, decorre a partire dall'anno 2015.

² da completare a cura del Servizio bilancio e finanza



MODULAZIONE RELATIVA AGLI ANNI COMPRESI NEL BILANCIO PLURIENNALE:			
	2014	2015	2016
Saldo da finanziare	-	10.000,00	-
• Spesa corrente	-	10.000,00	-
• Spesa in conto capitale	-	-	-

MODALITÀ DI COPERTURA NEGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO:

Per il 2015 l'onere stimato per il premio di cui all'art. 3 è pari ad euro 10.000. Al finanziamento di tale premio, si provvede mediante riduzione del finanziamento di cui alla L.r. 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio), unità previsionale di base 08.1.012 "Interventi in favore del commercio" del bilancio di previsione 2015.

Per gli anni successivi la quantificazione dell'onere sarà determinato con la legge finanziaria regionale.

ANNOTAZIONI:

Sulla base di quanto sopra esposto si propone la seguente norma finanziaria:

Art. 12 (Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento del premio di cui all'articolo 3 è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 10.000 sulla Unità previsionale di base 08.1.012 "Interventi in favore del commercio" del bilancio regionale di previsione, alla cui copertura si provvederà mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa della l.r. 13/6/2014, n. 10 "Testo unico in materia di commercio"
2. Per gli anni successivi l'entità della spesa di cui al comma precedente è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

Servizio Bilancio e finanza

23/10/2014

Giuseppe Puleo



Regione Umbria

Giunta Regionale



DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE
E STRUMENTALI

OGGETTO: ""Disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande". Adozione."

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 23/10/2014

IL DIRETTORE
DOTT. GIAMPIERO ANTONELLI



Regione Umbria

Giunta Regionale



Assessorato regionale "Commercio e tutela dei consumatori. Sport ed impiantistica sportiva. Associazionismo sportivo. Centri storici. Società partecipate. Risorse patrimoniali, innovazione e sistemi informativi. Riforme dei servizi pubblici locali e riforme endoregionali. Sicurezza (l.r. 13/2008). Polizia locale. Urbanistica"

OGGETTO: "Disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande". Adozione."

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 24/10/2014

Assessore Fabio Paparelli

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, li

L'Assessore

11 NOV. 2014

Perugia, li

Per copia conforme all'originale.



IL FUNZIONARIO

segue atto n. 1333 del 31.10.2014